

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 gennaio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contente, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contente, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fioroni, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Oliverio, Paoletti Tanghe-

roni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 gennaio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRANDI: « Disposizioni per l'estensione dei diritti dei lavoratori e la diminuzione del carico fiscale per le piccole imprese » (3596);

NICOTRA ed altri: « Modifica all'articolo 640 del codice di procedura civile, in materia di procedimento di ingiunzione » (3597);

GAZZARA: « Mutamento del regime patrimoniale dei coniugi in caso di separazione personale » (3598).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 28 gennaio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dai Ministri degli affari esteri e della difesa:

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa

della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001 » (3593);

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 » (3594);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 » (3595).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BORNACIN: « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre » (3391) *Parere della V Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

LUPI ed altri: « Divieto di circolazione per cani e animali pericolosi » (3358) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

FINOCCHIARO ed altri: « Modifiche alle leggi 24 novembre 1981, n. 689, e 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici

penitenziari » (3497) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

BORNACIN: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, in materia di decorrenza dell'attribuzione della medaglia mauriziana » (3456) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

FISTAROL ed altri: « Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, concernenti il livello essenziale delle prestazioni sociali » (3150) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

LUSETTI ed altri: « Disciplina della professione di ottico-optometrista » (3405) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

LOSURDO ed altri: « Disciplina del trattamento del latte alimentare vaccino » (3490) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

SODA e GRIGNAFFINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'attribuzione diretta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle rilevazioni sugli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive » (3303) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva » (3447) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XII.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 27 gennaio 2003, il deputato Vittorio Sgarbi ha rappresentato — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso il tribunale di Brescia (proc. n. 3608/00 Rgnr — n. 14274/01 Rggip) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di Direttore generale per il cinema, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, al professor Giovan Crisostamo Profita.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 28 gennaio 2003, pagina 3, le righe dalla terza alla ventitreesima sono inserite dopo la rubrica: « *(Alla ripresa pomeridiana della seduta)* »; le medesime righe sono così sostituite: « Alemanno, Amoroso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fratini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin, Zani ».

A pagina 40, prima colonna, ultima riga, la parola: « **(Approvato)** » è soppressa.

A pagina 6, seconda colonna, alla tredicesima e quattordicesima riga, in luogo delle parole: « XII Commissione permanente (Affari sociali) » devono leggersi le seguenti: « I Commissione permanente (Affari costituzionali) ».

A pagina 6, prima colonna, alla trentunesima riga, in luogo delle parole: « per l'esercizio finanziario 2001 » deve leggersi: « per l'esercizio finanziario 2003 ».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; VOLONTÈ ED ALTRI; MISURACA E AMATO; LOSURDO ED ALTRI; DE GHISLANZONI CARDOLI ED ALTRI; PECORARO SCANIO ED ALTRI; MARINI ED ALTRI: NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (559-1478-1480-1486-1535-1590-1660)

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Devoluzione alle regioni).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, può stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato con quelle dei servizi tecnici forestali regionali. Ai componenti di tale Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso di spese.

3. Il Comitato è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato, che lo presiede, e da sei membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, uno dal Ministro dell'interno e tre designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali e gli altri beni non necessari all'attività istituzionale del Corpo forestale dello Stato.

5. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguen-

temente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 4 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle necessarie in relazione al personale che transita in attuazione dei commi 6 e 7, è disposto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Restano ferme le attribuzioni delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi e casermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tenute per i servizi speciali, l'armamento individuale e le dotazioni di casermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

4. 04. Scaltritti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del

Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 05.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 06.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Armamento, uniformi ed accasermaggio). - 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 07.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Armamento, uniformi ed accasermaggio*). — 1. L'amministrazione del Corpo forestale dello Stato provvede a fornire a tutto il personale le uniformi di ordinanza, gli altri capi di vestiario, i relativi accessori, le tute da lavoro per i servizi speciali, l'armamento individuale e i generi di accasermaggio, nella misura e con le medesime modalità di distribuzione e criteri di utilizzo vigenti per i corrispondenti ruoli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

***4. 08.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.010. DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: comma 1, lettera e), fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento.

0. 4. 010. 1. Borrelli, Rava, Franci, Preda, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.

0. 4. 010. 2. Cè, Vascon.

All'articolo aggiuntivo 4. 010. della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: , e in adesione alla avvenuta istituzione fino a: nel campo della sicurezza alimentare con le seguenti: il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento in materia di tutela del patrimonio forestale e di prevenzione e lotta agli incendi ed alle valanghe.

0. 4. 010. 3. Cè, Vascon.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Organismo di coordinamento*). — 1. Ai fini della migliore operatività del Corpo forestale dello Stato nelle attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e in adesione alla avvenuta istituzione dell'Agenzia europea della sicurezza alimentare, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e degli altri ministri interessati, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito organismo di coordinamento nel campo della sicurezza alimentare composto da rappresentanti degli organi e uffici aventi attribuzioni e attività di controllo in materia, ivi compresi quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Lo schema di regolamento è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

4. 010. *(nuova formulazione)* La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 559 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni finali).

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 8 e dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono

soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, ».

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

(Disposizioni finali).

Sopprimere il comma 1.

5. 1. Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 2.** Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 3.** Lucidi, Rava.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 4.** Misuraca, Scaltritti, Collavini, Jacini, Fratta Pasini, Grimaldi, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , ad eccezione fino alla fine del comma.

***5. 5.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Al comma 2, sostituire le parole: dell'articolo 8 e dell'articolo 30, primo comma con le seguenti: dell'articolo 9.

5. 6. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri, Molinari.

Al comma 2, sopprimere le parole: dell'articolo 8 e.

5. 20. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

***5. 7.** Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

***5. 8.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il Corpo forestale dello Stato».

****5. 9.** D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Al primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il Corpo forestale dello Stato».

****5. 10.** Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, la parola: « agente » è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: « forestale ».

5. 11. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) vice questore aggiunto forestale».

5. 12. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, le parole: « dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « e del Corpo forestale dello Stato ».

5. 13. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della delega di cui alla legge 31 marzo 2000, n. 78, e del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, nonché all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400. L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. Nelle more della suddetta riorganizzazione ed in conformità di tali principi la tabella A, limitatamente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, e la tabella B, rispettivamente previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono così sostituite:

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

Commissario capo forestale;
Vice questore aggiunto forestale.

Totale n. 586 (1)

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 7, comma 2)

RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Livello di funzione: B forestale Stato; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: C; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Vice capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: D; Qualifiche: Dirigente superiore; Posti di qualifica: 25; Fun-

zione: Direttore di servizio presso l'amministrazione centrale (7); consigliere ministeriale aggiunto (2); direttore scuola del Corpo forestale dello Stato (1); ispettore regionale forestale (15).

Livello di funzione: E; Qualifiche: Primo dirigente; Posti di qualifica: 108; Funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale (14); vice consigliere ministeriale (4); capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato (7); comandante provinciale forestale (83).

Totale posti di qualifica 135.

*5. 14. Scaltritti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse anche alla compiuta attuazione della delega di cui alla legge 31 marzo 2000, n. 78, e del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, nonché all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario. Nelle more della suddetta riorganizzazione ed in conformità di tali principi la tabella A, limitatamente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, e la tabella B, rispettivamente previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante riordino dei

ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono così sostituite:

TABELLA A

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

Commissario capo forestale;

Vice questore aggiunto forestale.

Totale n. 586 (1)

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

TABELLA B

(prevista dall'articolo 7, comma 2)

RUOLO DEI DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Livello di funzione: B forestale Stato; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: C; Qualifiche: Dirigente Generale; Posti di qualifica: 1; Funzione: Vice capo del Corpo forestale dello Stato.

Livello di funzione: D; Qualifiche: Dirigente superiore; Posti di qualifica: 25; Funzione: Direttore di servizio presso l'amministrazione centrale (7); consigliere ministeriale aggiunto (2); direttore scuola del Corpo forestale dello Stato (1); ispettore regionale forestale (15).

Livello di funzione: E; Qualifiche: Primo dirigente; Posti di qualifica: 108; Funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale (14); vice consigliere ministeriale (4); capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato (7); comandante provinciale forestale (83).

Totale posti di qualifica 135.

*5. 15. D'Alia, Di Giandomenico, Mongiello.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 6. - 1. La legge 5 aprile 1985, n. 124 è abrogata.

5. 01. Vascon.

(A.C. 559 ed abb. - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in tutte le strutture dello Stato, la dirigenza a livello periferico sta assumendo sempre più rilevanza, anche alla luce del decentramento amministrativo in corso, per il fatto di dover affrontare con maggior responsabilità a livello locale funzioni di comando, direzione, vigilanza e controllo;

tutte le forze di polizia, ad eccezione del Corpo forestale dello Stato, hanno una dirigenza a livello provinciale;

in tutte le altre forze di polizia vi è l'equiparazione delle denominazioni delle diverse qualifiche (dirigenti, funzionari, ispettori, soprintendenti e subalterni),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative volte a risolvere tale anomalia e a porre in condizioni operative efficaci le strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato.

9/559/1. Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Marinello, Grimaldi, Romele, Lainati, Masini, Colavini, Zama, Taborelli, Jacini, Ricciuti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame definisce le competenze del Corpo forestale dello Stato, specificandone i compiti, riorganizzandolo e determinando le piante organiche degli uffici centrali e periferici e prevedendo la possibilità degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato di transitare, su domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali,

impegna il Governo

a verificare la possibilità, in sede di emanazione dei previsti decreti attuativi, di consentire agli interessati la possibilità di transitare a domanda nei corpi di polizia ad ordinamento civile.

9/559/2. Marinello, Fallica, Grimaldi, La Grua.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è presente sul territorio nazionale solo nelle regioni a statuto ordinario, tranne che per un esiguo gruppo di addetti ad alcune procure;

questo impedisce al personale che presta servizio nel Corpo nato nelle regioni a statuto speciale o da queste provenienti di poter godere di alcuni diritti come, ad esempio, il ricongiungimento al proprio nucleo familiare, a differenza di tutti gli altri appartenenti alle cinque forze di polizia riconosciute dalla normativa nazionale,

impegna il Governo

ad attivarsi per ovviare a tale disparità di trattamento che, di fatto, impedisce al

personale del Corpo forestale dello Stato di poter chiedere di transitare, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali comprensivi delle regioni a statuto speciale.

9/559/3. Santori.

La Camera,

premesso che:

il Ministro delle politiche agricole e forestali in una recente dichiarazione in merito al Corpo forestale dello Stato ha parlato di un sottodimensionamento degli organici pari a duemila unità;

si tratta di un dato che evidenzia una carenza che si traduce in impossibilità da parte del Corpo di svolgere al meglio le proprie prerogative di corpo di polizia ambientale;

gli attuali organici, soprattutto in determinati periodi dell'anno, e, in particolare, nei periodi estivi caratterizzati dall'emergenza incendi sono insufficienti, costringendo le unità in servizio a turni massacranti sopperiti esclusivamente con spirito di servizio;

le nuove tipologie di reato ambientale necessitano di un Corpo sempre più qualificato e in grado di controllare il territorio nell'ambito delle funzioni di prevenzione e repressione,

impegna il Governo

ad inserire nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria come priorità il potenziamento degli organici del Corpo forestale dello Stato e ad individuare adeguate risorse finanziarie nel bilancio dello Stato per l'immissione in ruolo di duemila unità del Corpo forestale dello Stato.

9/559/4. Molinari, Marcora, Banti.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE SANZA ED ALTRI; FONTANA; FONTANA: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 84 E 86 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361, IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DI SEGGI NELL'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (2625-2655-2713)

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

preso atto che il testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A interviene a modificare le regole del gioco elettorale non solo in riferimento alla loro applicabilità nelle elezioni politiche successive alla XIV legislatura, ma anche in relazione agli esiti elettorali conseguenti alle elezioni politiche del 13 maggio 2001, modificando la normativa elettorale sulla cui base tali elezioni sono state celebrate e sulla cui base, quindi, sono state presentate le candidature, sono stati stabiliti i collegamenti previsti dalla legge in vigore e sono stati espressi i voti da parte dei cittadini-elettori;

considerato che, di conseguenza, la proposta di legge si pone in aperto contrasto con gli articoli 1, 3 e 48 della Costituzione;

delibera

di non procedere nell'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A.

n. 1. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Rizzo, Intini, Marone, Franceschini, Soda, Russo Spina, Sinisi, Brugger, Mattarella.

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 2)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO

La Camera,

considerato che il testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A incide sulla legge elettorale vigente per la Camera dei deputati, esplicitamente eludendo — già in riferimento ai casi che si possono verificare nella XIV legislatura e anche « a regime », in previsione delle future elezioni politiche — il sistema dello « scorporo », previsto dal vigente articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

preso atto che, in tal modo, le forze politiche e le coalizioni che hanno eluso il sistema dello « scorporo » attraverso lo strumento del collegamento dei candidati uninominali a « liste civetta » — avvantaggiandosi così nella conquista di seggi in misura superiore a quella che sarebbe loro spettata se fosse stato rispettato l'articolo 77 del citato decreto n. 361 —, in forza del testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A verrebbero nuovamente avvantaggiate nella attribuzione dei seggi che risultassero vacanti per la quota proporzionale nel corso della XIV legislatura;

delibera

di non procedere nell'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 2625-2655-2713-A.

n. 1. Franceschini, Leoni, Boato, Mascia, Rizzo, Intini, Marone, Bressa, Soda, Russo Spena, Sinisi, Brugger, Mattarella.

(A.C. 2625 ed abb. — Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico

delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1:

a) i seggi, che si renderanno vacanti in esito all'opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio maggioritario, dovranno essere assegnati ai candidati che hanno conseguito la migliore cifra individuale tra quelli non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione e che appartengono alla medesima lista in cui si sia verificata insufficienza di candidature. L'appartenenza del candidato alla lista predetta è determinata mediante apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante del partito o movimento politico in cui si è verificata l'insufficienza di candidature;

b) i seggi che si renderanno vacanti a seguito di dimissioni, morte o decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria can-

didatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 11. Mastella, Ostillio.

(Limitatamente alla lettera a) del comma 3).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dai periodi precedenti, non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, i seggi non assegnati dovranno essere ripartiti fra le altre liste di cui all'articolo 83, comma 1, n. 2), effettuando le operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, nn. 3) e 4) ».

2. All'articolo 85, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il deputato, che in esito all'opzione di cui al comma 1 risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ». All'articolo 86, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto e sesto periodo ».

3. Nella XIV legislatura, in deroga alla disciplina introdotta dal comma 1, solo i seggi che si renderanno vacanti a seguito di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale, di

dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità, saranno attribuiti proclamando eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati non eletti nei collegi uninominali nell'ambito della medesima circoscrizione che appartengono al gruppo politico organizzato di cui fa parte la lista; qualora risultino da attribuire più seggi assegnati a diverse liste appartenenti al medesimo gruppo politico organizzato, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. L'appartenenza dei candidati nei collegi uninominali al gruppo politico organizzato si desume dall'aver essi contraddistinto la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato. L'appartenenza della lista al gruppo politico organizzato si desume dal fatto che almeno un candidato di tale lista si è presentato anche in un collegio uninominale di una qualsiasi circoscrizione, distinguendo la propria candidatura uninominale anche con il contrassegno del gruppo politico organizzato.

1. 10. Mastella, Ostillio.

(Limitatamente alle parole del comma 3: « di opzione tra un seggio della quota proporzionale ed un seggio uninominale).

Al comma 2, premettere il seguente periodo: All'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che, in esito all'opzione di cui al comma 1, risulti comunque eletto anche in un collegio uninominale, deve tempestivamente dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati la sua opzione tra il seggio attribuito in ragione proporzionale ed il seggio uninominale ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: o di incompatibilità con le